



Anagrafe d'Aa/VI
Brescia, 9 ottobre 2013

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia
NOTA OPERATIVA
n. 15/2013

*(la presente nota operativa annulla e
sostituisce la n. 3 del 7 marzo 2013 e la
n. 10 del 10 luglio 2013;
in rosso le parti modificate/integrate)*

**COMUNICAZIONE DELL'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
RELATIVA ALLE PROCEDURE CONCORDATARIE
Aggiornamento**

Il curatore fallimentare, il commissario giudiziale (nominato nel concordato preventivo), il commissario liquidatore e il commissario giudiziale (nominati nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza), entro dieci giorni dalla nomina, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata (p.e.c.) assegnato alla procedura concorsuale.

Questo nuovo adempimento, in vigore dal 1° gennaio 2013 e introdotto dall'articolo 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (c.d. Legge di stabilità 2013), si applica per tutte le nuove procedure e, in particolare, per i fallimenti nei quali il curatore non abbia ancora inviato ai creditori la comunicazione dei dati per l'insinuazione al passivo.

Poiché si sono susseguite più norme in materia, si riassume il percorso legislativo:

- 1. l'art. 29, comma 6, della Legge Fallimentare ha posto a carico del curatore fallimentare l'obbligo, entro quindici giorni dall'accettazione della carica, di comunicare, esclusivamente con la procedura ComUnica, tutti i dati identificativi del fallimento, compresa la data udienza, ai fini dell'eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale;*
- 2. l'art. 1, comma 19, n. 3), lettera b), legge 24 dicembre 2012, n. 228 a decorrere dal 1° gennaio 2013, ha previsto che il curatore fallimentare, entro dieci giorni dalla nomina, debba comunicare al registro delle imprese il proprio indirizzo di posta elettronica certificata;*
- 3. il curatore potrà, comunque, ottemperare al doppio adempimento, ovviamente nel termine più breve dei dieci giorni dalla nomina, con un'unica comunicazione contenente tutti i dati richiesti;*
- 4. è fortemente raccomandato che la p.e.c. del curatore fallimentare coincida con la p.e.c. della procedura: (ad esempio ".....@fallimenti.it", o altre rilasciate da soggetti abilitati); la stessa va iscritta sotto la persona del curatore fallimentare;*
- 5. la p.e.c. della procedura concorsuale (o del curatore fallimentare) non deve essere confusa con la p.e.c. dell'impresa, in quanto trattasi di un adempimento completamente diverso, finalizzato alla gestione delle comunicazioni relative alle sole procedure concorsuali. Per questo motivo, la p.e.c. della procedura concorsuale (o del curatore fallimentare) non viene, per nessuna ragione, iscritta nello spazio relativo alla p.e.c. dell'impresa, ma solamente nello spazio riguardante la p.e.c. del curatore fallimentare;*
- 6. il curatore fallimentare non è legittimato a chiedere la cancellazione o la modificazione della p.e.c. dell'impresa.*

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

In attesa degli opportuni aggiornamenti alla modulistica e al prontuario lombardo comune in materia di procedure concorsuali, si forniscono le seguenti istruzioni operative:

Competenza: Ufficio del Registro delle Imprese della sede legale o, se diversa, della sede effettiva.

Soggetto obbligato: il curatore fallimentare, il commissario giudiziale nel concordato preventivo, il commissario liquidatore e il commissario giudiziale (nominati nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza a norma dell'art. 8 del decreto legislativo n. 270/1999).

Termine: entro 10 giorni dalla nomina.

Allegato: nessuno.

Imposta di bollo: esente (se presentata dal curatore)

€ 65,00 (società di capitale), € 59,00 (società di persone, comprese le società semplici),

€ 17,50 (imprese individuali), esente (onlus), se presentata dal commissario giudiziale o dal commissario liquidatore.

Diritti di segreteria: € 10,00 (se presentata dal curatore)

€ 30,00 (società) o € 18,00 (imprese individuali e società semplici), se presentata dal commissario giudiziale o dal commissario liquidatore.

Codice atto: nessuno.

Moduli per l'adempimento:

- 1) società: compilare l'intercalare P, riquadro 2 (domicilio della persona) , indicando l'e-mail certificata. Nel "modello note", inserire, inoltre, la seguente dizione "Comunicazione indirizzo p.e.c. del curatore fallimentare sig. _____";
- 2) ditte individuali e società con l'utilizzo del software StarWeb: selezionare "variazione" - "procedure concorsuali" - "Comunicazione pec (legge 228/2012)" - premere il tasto "modifica" sotto l'anagrafica del curatore ed inserire l'e-mail certificata. Inserire, inoltre, nel "modello note" la seguente dizione: "Comunicazione indirizzo p.e.c. del curatore fallimentare sig. _____".

Note operative per la predisposizione della modulistica: l'iscrizione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata deve essere effettuato tramite la Comunicazione Unica con modalità telematica e con sottoscrizione digitale del soggetto obbligato.

Se l'istanza viene presentata oltre il termine (10 giorni dalla nomina effettuata dal Tribunale) è soggetta a sanzione.

*Il responsabile del Servizio Sportelli e Ispezioni
f.to Liviana Ventura*

NOZIONI GIURIDICHE

A. Glossario

Posta elettronica certificata (p.e.c.): la Posta Elettronica Certificata (p.e.c.) è un indirizzo e-mail con valore legale pari a quello che assume una tradizionale raccomandata A/R.

La casella p.e.c. può essere rilasciata solo da un gestore di p.e.c. iscritto nell'elenco dell'Agenzia per l'Italia digitale (ex CNIPA, ex DigitPA).

Un messaggio di Posta Elettronica Certificata vede coinvolti un mittente, uno o più destinatari ed i loro gestori di p.e.c.

Il servizio fornisce al mittente un'unica ricevuta di accettazione del messaggio ed una ricevuta di consegna per ogni casella di p.e.c. destinataria; anche al destinatario viene fornita una attestazione della corretta trasmissione, detta "busta di trasporto". Tutte queste certificazioni, firmate elettronicamente dai gestori, danno valore legale al messaggio garantendo l'integrità della trasmissione, l'autenticità della casella mittente, la certificazione del contenuto della trasmissione, data e ora esatta di invio e di consegna.

Inoltre, nel caso in cui il mittente smarrisca le ricevute, il gestore è in grado di produrre una certificazione dell'avvenuto invio o consegna perché tiene traccia informatica (per 30 mesi) di tutti gli invii e le consegne effettuati.

B. Riferimenti normativi

- regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;
- articolo 29, comma 6, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010 n. 122;
- art. 17, comma 2-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (così come modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 19).